

Violazione degli obblighi sul lavoro accessorio a rischio maxisanzione

Verrà applicata in caso di mancanza della dichiarazione di inizio attività all'INPS oltre che della comunicazione

/ Elisa **TOMBARI**

Con la circolare n. [1](#) di ieri, 17 ottobre 2016, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune indicazioni operative circa le modalità di comunicazione di inizio della prestazione di [lavoro accessorio](#) ex [artt. 48](#) e ss. del DLgs. 81/2015. L'intervento di prassi si inserisce a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. 24 settembre 2016 n. [185](#), correttivo del Jobs Act, che ha introdotto, a partire dall'8 ottobre 2016, una maggiore **tracciabilità** dei voucher e una specifica disciplina sanzionatoria. Sul punto, vale la pena ricordare che gli artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015 hanno modificato la disciplina del lavoro accessorio (in precedenza disciplinato dagli [artt. 70](#) e ss. del DLgs. 276/2003), **innalzando** il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro e stabilendo che nel concetto di "prestazioni accessorie" rientrano quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno solare.

Come già segnalato su *Eutekne.info* (si veda "[Definita la nuova procedura di comunicazione del lavoro accessorio](#)" del 27 settembre 2016), nel tentativo di **limitare** un utilizzo **elusivo** del lavoro accessorio, il nuovo [art. 49](#), comma 3 del DLgs. 81/2015 ha previsto l'obbligo, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare, mediante posta elettronica o per sms, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Con l'entrata in vigore del DLgs. 185/2016, tale obbligo è divenuto più stringente, in quanto la comunicazione, da effettuarsi alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro deve avvenire almeno **60 minuti** prima dell'inizio della prestazione.

La procedura di comunicazione si applica anche ai committenti imprenditori agricoli, i quali, ai sensi del DLgs. 185/2016, sono tenuti a comunicare con le stesse modalità i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione, con riferimento, però, ad un arco temporale non superiore a **tre giorni**.

Quanto alle istruzioni operative in merito alla corretta gestione degli obblighi in materia di lavoro accessorio, in assenza di un apposito decreto del Ministero del Lavoro che ne individui in via definitiva le modalità ap-

plicative, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la circolare in esame, confermando innanzitutto l'obbligo del committente di dichiarare all'**INPS** l'inizio dell'attività.

Relativamente agli obblighi di **comunicazione**, l'Ispettorato precisa poi che questa debba essere inviata tramite **email** (priva di allegati) alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati in allegato alla circolare.

Le email dovranno riportare i dati del committente, tra cui almeno il codice fiscale e la ragione sociale (da indicare, altresì, nel campo "oggetto"), nonché quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati, mentre eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate non oltre 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Con riferimento al nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal DLgs. 185/2016, in caso di **violazione** circa gli obblighi di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa **da 400 a 2.400** euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida, di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 124/2004.

In proposito, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fa sapere che, qualora, oltre alla comunicazione, manchi anche la dichiarazione di inizio attività all'INPS, troverà applicazione la **maxisanzione** per lavoro nero di cui all'[art. 4](#) della L. 183/2010.

Si terrà conto dell'assenza di indicazioni dall'8 al 17 ottobre

Ancora, nella circolare in esame si comunica che gli ispettori terranno in debito conto, in relazione all'attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del DLgs. n. 185/2016 e la presente circolare (in pratica, dall'**8 al 17 ottobre 2016**).

L'INL precisa, infine, che con l'emanazione del predetto decreto ministeriale finalizzato a individuare in via definitiva le modalità applicative (e, dunque, la creazione di una infrastruttura tecnologica *ad hoc*), sarà possibile definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite **sms**, ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.